




AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC: Servizio Prevenzione e Protezione
DIRETTORE: Ing. Erminio Pace
Tel. 0746279786- e-mail: e.pace@asl.rieti.it

**“PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO”**



REVISIONE	DATA
Emissione	07/03/17

Direttore Generale Dott. ^{ssa} L. Figorilli	Responsabile N.O.C.P. Dott. A. Mozzetti	RSPP Ing. Erminio Pace	Dirigente DMO Dott. Pasquale Carducci	Il Medico Competente Dott. ^{ssa} Paola Del Bufalo

07/03/17

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. ATTIVITA' E RUOLI DEI SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI.....	7

Allegati:

Allegato 1: "SCHEMA DI RICOGNIZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO"

Allegato 2: "MAIL D.ssa P. DEL BUFALO DEL 06.03.2017"

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della seguente procedura è quello di definire i soggetti coinvolti e le modalità operative per aggiornare la valutazione del rischio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

La normativa vigente impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio anche in relazione al lavoro notturno. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., in data 30/09/2014 è stata adottata la deliberazione n.580/DG di adozione del Regolamento Aziendale in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ulteriormente integrato con deliberazioni n. 614/DG del 10/10/2014, n. 922/D.G. del 06/11/2015 e n.1059/DG del 30/11/2015.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legislazione Comunitaria

- **Direttiva 93/104/CE del Consiglio** concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (testo integrato con Direttiva 2000/34/CE).
Quelli che interessano sono gli articoli da 8 a 12 sezione III: lavoro notturno, lavoro a turni, ritmo di lavoro
- **Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** concernete taluni aspetti dell'organizzazione dell'orari di lavoro che modifica la 93/104.

Legislazione Nazionale

- **Legge 5 febbraio 1999 n. 25**
In questa legge, nell'art. 17 "lavoro notturno", si abolisce il divieto, in via di principio, al lavoro notturno per le donne, con l'eccezione del periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Inoltre viene resa facoltativa la prestazione del lavoro notturno per i genitori di bambini al di sotto dei tre anni, di disabili e del genitore unico convivente di un figlio con meno di dodici anni.
- **Decreto Legislativo 26 Novembre 1999 n. 532** - *Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17 comma 2 della Legge 25/99.*
- **Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151** - *testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.*

Nell'art. 53 "lavoro notturno" del testo unico semplicemente si riprende quanto previsto nella Legge 5 Febbraio 1999 n. 25

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro vanno ricordati gli articoli che prevedono riposi giornalieri per la madre (art. 39), per il padre (art.40) quelli per parti plurimi (art.41), quelli per assistenza a figli portatori di handicap (art. 42).

- **Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66** - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- **Legge del 24 Giugno 1997 n. 196** - norme in materia di promozione della dell'occupazione- art. 13.
- **Legge 27 Novembre 1998, n. 409** - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 Settembre 1998 n. 335 recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.
- **Artt. 2107, 2108 e 2109 del Codice Civile** riguardanti rispettivamente l'orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

LAVORATORE (D.Lgs. 81/08 art.2): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

DATORE DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 art.2): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/08 art.2): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/08 art.2): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE (D.Lgs. 81/08 art.2): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

AZIENDA (D.Lgs. 81/08 art.2): il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

DIRIGENTE RESPONSABILE (vedi art.1 Definizioni della Delibera n. 580/DG del 30/09/2014 e revisionata con Deliberazione n. 614/DG del 10/10/2014 e s.m.i. "Regolamento Aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

DIRIGENTE DELEGATO (vedi art.1 Definizioni della Delibera n. 580/DG del 30/09/2014 e revisionata con Deliberazione n. 614/DG del 10/10/2014 e s.m.i. "Regolamento

Aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

PREPOSTO (D.Lgs. 81/08 art.2): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

ORARIO DI LAVORO: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

PERIODO NOTTURNO: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

LAVORATORE NOTTURNO:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

LAVORO A TURNI: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

LAVORATORE A TURNI: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

4. ATTIVITA' E RUOLI DEI SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI

- In caso di cambio di mansione, all'interno di una stessa struttura, oppure in caso di trasferimento in una struttura in cui il lavoratore svolgerà lavoro notturno, il Dirigente Delegato/Responsabile dovrà comunicare al Medico Competente il nominativo del lavoratore coinvolto, prima di adibirlo al lavoro notturno. Tale informativa deve essere inoltrata da parte del Dirigente per ogni tipologia di cambiamento di mansione, anche in seguito a giudizio di idoneità con prescrizione/limitazione da parte del Medico Competente.
- Qualora vi sia una riorganizzazione nella Struttura Aziendale che preveda l'avvio del lavoro notturno, il Dirigente Delegato/Responsabile trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP e al Medico Competente, la "Scheda di ricognizione per la valutazione del rischio lavoro notturno" (allegato n. 1 della presente procedura), al fine di consentire l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e l'eventuale adozione di misure preventive e protettive, nonché gli adempimenti di competenza del Medico Competente.
- Annualmente il Dirigente Delegato/Responsabile della U.O. trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP e al Medico Competente, la "Scheda di ricognizione per la valutazione del rischio lavoro notturno" (allegato n. 1 della presente procedura), per consentire l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, nonché gli adempimenti di competenza del Medico Competente.

**SCHEDA DI RICOGNIZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO**

STRUTTURA/U.O _____

SONO PRESENTI LAVORATORI NOTTURNI* ?

SI

NO (SE NO, BARRARE I CAMPI DA 1 A 7 DATARE E FIRMARE)

1. Durata del turno lavorativo _____

2. Orario di inizio e fine del turno _____

3. Direzione della rotazione; (ad esempio : Notte-Pomeriggio-Mattino). _____

4. Numero delle notti consecutive di lavoro notturno _____

5. Presenza di turni nel fine settimana _____

6. L'organico consente una turnazione regolare? **SI**

NO descrivere come vengono coperte le turnazioni e le eventuali criticità presenti

7. Durante lo svolgimento del lavoro notturno sono presenti situazioni di rischio aggiuntive rispetto a quelle presenti durante il turno diurno ? **NO**

SI descrivere quali _____

Elenco dei lavoratori che svolgono lavoro notturno nella U.O. _____

	DIRIGENTI MEDICI	NOTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
	PERSONALE INFERMEIRISTICO	NOTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
	PERSONALE TECNICO	NOTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	PERSONALE AUSILIARIO	
1		
2		
3		
4		

	ALTRO PERSONALE	
1		
2		
3		

Definizioni:

- "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

***Per "lavoratore notturno"**

- qualsiasi lavoratore che durante il *periodo notturno* svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il *periodo notturno* almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno 3 ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale

Data _____

Il Preposto della U.O. _____

Il Dirigente Delegato/Dirigente Responsabile della U.O. _____

ALLEGATO 2

I: PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO con allegato

Erminio Pace

lun 06/03/2017 16.25

A:CINZIA PITTI <c.pitti@asl.rieti.it>;

1 allegati (181 KB)

PROCEDURA LAVORO NOTTURNO Agg. DVR 2017mod.doc;

Cinzia acquisisci le modifiche richieste e la mail della Dott.ssa Del Bufalo con il suo allegato che diviene un allegato della procedura.

Ristampa le pagine e sostituiscile nel DVR da firmare prima delle ore 12.00.

Cordiali saluti

Ing. Erminio Pace

Da: Paola Del Bufalo

Inviato: lunedì 6 marzo 2017 16.05

A: Erminio Pace

Oggetto: Re: PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO con allegato

Inoltro versione modificata (con allegato).

A domani.

Dr.ssa Paola Del Bufalo

Medico Competente Coordinatore

p.delbufalo@asl.rieti.it

0746 279406

Da: Erminio Pace

Inviato: mercoledì 1 marzo 2017 16.09

A: Paola Del Bufalo

Oggetto: I: PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO

Si te l'hanno inviata il 22/02/17

Cordiali saluti
Ing. Erminio Pace

Da: CINZIA PITTI

Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 13.38

A: Pasquale Carducci; Paola Del Bufalo; Attilio Mozzetti

Cc: Erminio Pace

Oggetto: PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO

Buongiorno,
come da indicazione dell' Ing. Pace, trasmetto in allegato la procedura in oggetto; aspetto vostre modifiche o integrazioni entro 7 giorni prima di procedere alla acquisizione delle firme.

Distinti saluti.


Cinzia Pitti



AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC: Servizio Prevenzione e Protezione
DIRETTORE: Ing. Erminio Pace
Tel. 0746279786 - e-mail: e.pace@asl.rieti.it

**“PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO”**



REVISIONE	DATA
Emissione	

Direttore Generale Dott. ^{ssa} L. Figorilli	Responsabile N.O.C.P. Dott. A. Mozzetti	RSPP Ing. Erminio Pace	Dirigente DMO Dott. Pasquale Carducci	Il Medico Competente Dott. ^{ssa} Paola Del Bufalo

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. ATTIVITA' E RUOLI DEI SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI.....	7

Allegati:

Allegato 1: "SCHEMA DI RICOGNIZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO"

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della seguente procedura è quello di definire i soggetti coinvolti e le modalità operative per aggiornare la valutazione del rischio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

La normativa vigente impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio anche in relazione al lavoro notturno. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., in data 06/11/2015 è stata adottata la deliberazione n.992/DG di aggiornamento del Regolamento Aziendale in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ulteriormente integrato con deliberazioni n. 614/DG del 10/10/2014 e n.1059/DG del 30/11/2015.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legislazione Comunitaria

- **Direttiva 93/104/CE del Consiglio** concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (testo integrato con Direttiva 2000/34/CE).
Quelli che interessano sono gli articoli da 8 a 12 sezione III: lavoro notturno, lavoro a turni, ritmo di lavoro
- **Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** concernete taluni aspetti dell'organizzazione dell'orari di lavoro che modifica la 93/104.

Legislazione Nazionale

- **Legge 5 febbraio 1999 n. 25**
In questa legge, nell'art. 17 "lavoro notturno", si abolisce il divieto, in via di principio, al lavoro notturno per le donne, con l'eccezione del periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Inoltre viene resa facoltativa la prestazione del lavoro notturno per i genitori di bambini al di sotto dei tre anni, di disabili e del genitore unico convivente di un figlio con meno di dodici anni.
- **Decreto Legislativo 26 Novembre 1999 n. 532 - Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17 comma 2 della Legge 25/99.**
- **Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.**

Nell'art. 53 "lavoro notturno" del testo unico semplicemente si riprende quanto previsto nella Legge 5 Febbraio 1999 n. 25

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro vanno ricordati gli articoli che prevedono riposi giornalieri per la madre (art. 39), per il padre (art.40) quelli per parti plurimi (art.41), quelli per assistenza a figli portatori di handicap (art. 42).

- **Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66** - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- **Legge del 24 Giugno 1997 n. 196** - norme in materia di promozione della dell'occupazione- art. 13.
- **Legge 27 Novembre 1998, n. 409** - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 Settembre 1998 n. 335 recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.
- **Artt. 2107, 2108 e 2109 del Codice Civile** riguardanti rispettivamente l'orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

LAVORATORE (D.Lgs. 81/08 art.2): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

DATORE DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 art.2): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/08 art.2): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/08 art.2): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE (D.Lgs. 81/08 art.2): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

AZIENDA (D.Lgs. 81/08 art.2): il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

DIRIGENTE RESPONSABILE (vedi art.1 Definizioni della Delibera n. 580/DG del 30/09/2014 e revisionata con Deliberazione n. 614/DG del 10/10/2014 e s.m.i. "Regolamento Aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

DIRIGENTE DELEGATO (vedi art.1 Definizioni della Delibera n. 580/DG del 30/09/2014 e revisionata con Deliberazione n. 614/DG del 10/10/2014 e s.m.i. "Regolamento

Aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

PREPOSTO (D.Lgs. 81/08 art.2): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

ORARIO DI LAVORO: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

PERIODO NOTTURNO: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

LAVORATORE NOTTURNO:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

LAVORO A TURNI: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

LAVORATORE A TURNI: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

4. ATTIVITA' E RUOLI DEI SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI

- In caso di cambio di mansione, all'interno di una stessa struttura, oppure in caso di trasferimento in una struttura in cui il lavoratore svolgerà lavoro notturno, il Dirigente Delegato/Responsabile dovrà comunicare al Medico Competente il nominativo del lavoratore coinvolto, prima di adibirlo al lavoro notturno. Tale informativa deve essere inoltrata da parte del Dirigente per ogni tipologia di cambiamento di mansione, anche in seguito a giudizio di idoneità con prescrizione/limitazione da parte del Medico Competente.
- Qualora vi sia una riorganizzazione nella Struttura Aziendale che preveda l'avvio del lavoro notturno, il Dirigente Delegato/Responsabile trasmette al Datore di Lavoro, per il tramite del al RSPP e del al Medico Competente, la "Scheda di ricognizione per la valutazione del rischio lavoro notturno" (allegato n. 1 della presente procedura), al fine di consentire l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e l'eventuale adozione di misure preventive e protettive, nonché gli adempimenti di competenza del Medico Competente.
- Annualmente il Dirigente Delegato/Responsabile della U.O. trasmette al Datore di Lavoro
- , per il tramite del al RSPP e del al Medico Competente, la "Scheda di ricognizione per la valutazione del rischio lavoro notturno" (allegato n. 1 della presente procedura), per consentire l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, nonché gli adempimenti di competenza del Medico Competente.